

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102

TRA

- **3L Legnami S.r.l. (P.IVA 02301750044)** con sede in Delianuova (RC), Via Carmelia 54, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 4.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Domenico Leuzzi;
- **Bio.sca.v S.r.l. (P.IVA 06243111215)** con sede in Milano (MI), Via Cefalù 2, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 20.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Roberto Sciacca;
- **C&T Alcool S.r.l. (P.IVA 02341510424)** con sede in Ancona (AN), Via S. Totti 3, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa pari a circa 40.000 t/anno in nome del suo Legale Rappresentante Tonino Tonti;
- **Cip Adriatica S.r.l. (P.IVA 00340750447)** con sede legale in San Benedetto (AP) Via Forlanini 1, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 1.500 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Andrea Alfoni;
- **Eco Legnami S.r.l. (P.IVA 05591780654)** con sede in Angri (SA), Via Semetelle 11, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 5.400 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Ernesto Russo;
- **Evangelista Andrea (P.IVA 00935400705)** con sede in Campomarino (CB), C.da Cialluca 4, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 1.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Andrea Evangelista;

➤ **G.I.T. S.r.l. (P.IVA. 01775230715)** con sede in Torremaggiore (FG), Via Lucera, C.da da Simeone, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 4.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Marilena Petrella;

➤ **Green Energy Revolution S.r.l. (P.IVA 03138060045)** con sede legale in Avella (AV) Loc. Santa Z.I. snc, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 6.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Salvatore Prete;

➤ **Il Pizzone S.r.l. (P.IVA 02101230643)** con sede legale in Cervinara (AV), Via Torricelli snc, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 800 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Pellegrino Casale;

➤ **MST S.r.l. (P.IVA 000330800425)** con sede legale in Osimo (AN), Via Montegallo 14, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 1.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Simone Mangialardo;

➤ **Pastorino S.r.l. (P.IVA 01639780095)** con sede legale in Carcare (SV), in Via Roma 18/6, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 1.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Adolfo Pastorino;

➤ **San Michele di Pepe Gianluca (P.IVA)** con sede legale in Terracina (LT) Via III^a Macchia di Piano 48, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 2000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Gianluca Pepe;

➤ **Sider Forest & Legnami S.r.l. (P.IVA 02726330802)** con sede legale in Rende (CS) Via Roald Amundsen snc, con una capacità di produzione e/o

commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 2.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Domenico Carbone;

- **Soluzioni Ambientali Mar.an S.r.l. (P.IVA 02973230648)** con sede legale in Solofra (AV), Via Misericordia 21, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 1800 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Angelo Marra;

- **Wood Trans S.r.l. (P.IVA 03720510613)** con sede legale in Casapenna (CE) Via Colombo 10, con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa impegnata nel presente contratto quadro pari a circa 5.000 t/anno, in nome del suo Legale Rappresentante Ermelinda De Rosa;

(denominati anche Produttori)

- **S.A.E. S.r.l. (P.IVA 02352120428)** con sede principale in Ancona (AN) e sedi secondarie in Airasca (TO) e Montedodorisio (CH) con una capacità di produzione e/o commercializzazione di biomassa soddisfacente l'intero fabbisogno Valsinello Energie Rinnovabili S.r.l. in nome del suo Legale Rappresentante Tonino Tonti;

(denominato anche Collettore);

- **Valsinello Energie Rinnovabili S.r.l. (P.IVA 02621830690)** con sede legale in Montedodorisio (CH), Strada Prov. N. 154 – Contrada Terzi snc, Z.I. e sede operativa a Termoli (CB), Via Enrico Mattei snc, Z.I. Biferno, in qualità di operatore elettrico in nome del suo Legale Rappresentante Luigi Galloppa;

(denominato anche Trasformatore);

PREMESSO

- a. che gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- b. che il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, definisce, con riferimento alla filiera agro energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera;
- c. che il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;
- d. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e di distribuzione di biomasse e di biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, ai fini di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinques, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- e. che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da

- fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- f. che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
- g. che il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- h. che Valsinello Energie Rinnovabili S.r.l. a partire dal 01/10/2018 esercisce l'impianto di produzione di energia elettrica di proprietà C&T S.p.A. alimentato da biomasse vergini della potenza elettrica di circa 14 MW ubicata nel comune di Termoli (CB) e qualificata IAFR 7852;
- i. che S.A.E. S.r.l. ha sottoscritto con Valsinello Energie Rinnovabili S.r.l. in data 22/10/2018 un contratto pluriennale di fornitura con scadenza al 31/05/2026 impegnandosi a soddisfare il 100% del fabbisogno di biomassa legnosa e altro necessaria al funzionamento della centrale quantificabile in circa 150.000 tonnellate annue reperite sia dai propri cantieri boschivi e coltivazioni dedicate, sia dal commercio di biomasse vergini;
- j. che i produttori firmatari del presente contratto quadro hanno garantito la fornitura tramite contratti con la S.A.E. S.r.l. di biomassa legnosa nazionale derivante in maniera prevalente ma non esclusiva dalla Regione Molise, Puglia, Campania, Marche, Calabria, Lazio;
- k. che il presente contratto quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione;
- l. che il DPEF 2007-2011 indica che lo "sviluppo delle agro energie sarà ottenuto rafforzando le potenzialità della L.81/2006";
- m. le parti si riservano la possibilità di stipulare altri contratti quadro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: biomassa, così come definita dal D.Lgs 152/06 all'allegato X s.m.i. e ricadente nelle tipologie I-II-III-IV di cui al D.M. 2 Marzo 2010;
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. Le Parti: congiuntamente le Parti che sottoscrivono il presente Contratto, ivi comprese le Parti che dovessero sottoscrivere il contratto successivamente alla stipula;
- d. Campagna: si intende l'anno solare
- e. Contratti-tipo: modello di contratto di coltivazione e/o fornitura stipulato tra singoli operatori della filiera agro energetica in esecuzione del contratto quadro e nel rispetto dei suoi contenuti

Articolo 3 – Soggetti coinvolti

Ai fini del Contratto le Parti individuano preventivamente i seguenti soggetti, che a vario titolo concorrono alla gestione dei prodotti:

Produttore/i: azienda di provenienza delle biomasse ai sensi del D.M. 2 Marzo 2010

Collettore: soggetto acquirente cui è demandato il compito di provvedere per conto del trasformatore al reperimento delle biomasse e alla verifica della tracciabilità del materiale (S.a.e. S.r.l.);

Trasformatore: soggetto cui è demandato il compito di provvedere alla valorizzazione energetica del prodotto secondo le proprie insindacabili necessità nel rispetto delle

norme di legge e delle condizioni autorizzative previste. (Valsinello Energie Rinnovabili S.r.l.):

Articolo 4 – Finalità e obiettivi

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di approvvigionamento dei Prodotti, ai fini della loro trasformazione in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del D.M. 2 marzo 2010.

Per raggiungere tali finalità, vengono individuati i seguenti obiettivi:

a) Orientamento del mercato di riferimento.

Tenuto conto dello sviluppo del mercato nazionale della produzione di energia termica ed elettrica da biomassa e della maggiore ampiezza della domanda rispetto all'offerta, nonché tenuto conto dell'attuale livello di valorizzazione delle biomasse residuali, di quelle boschive e della potenziale diffusione delle colture ad uso energetico, le Parti ritengono prioritario favorire l'orientamento dell'offerta alla domanda mediante le seguenti strategie:

- ✓ Incremento dell'offerta di biomasse legnose derivanti dalla gestione dei boschi presenti in abbondanza sul territorio nazionale;
- ✓ Valorizzazione degli scarti delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali;
- ✓ Incremento dell'offerta di biomasse legnose derivanti da colture dedicate agricole e forestali mediante aumento delle superfici a queste destinate;
- ✓ Incremento dell'offerta di biomasse legnose prodotte come scarti di lavorazione delle colture arboree non dedicate.

Al fine di perseguire condizioni di equilibrio e di stabilità del mercato e consentire che la produzione di biomassa corrisponda sul piano qualitativo e quantitativo al fabbisogno, le Parti si impegnano a definire una pianificazione, di Campagna in Campagna che valorizzi gli investimenti colturali, salvaguardi la redditività e garantisca il regolare approvvigionamento.

b) Sicurezza di approvvigionamento.

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di prodotto programmati, tutte le parti si impegnano a comunicare preventivamente nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera a), i quantitativi complessivi e le modalità generali di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi stabiliti di Campagna in Campagna.

Le Parti, si impegnano inoltre a promuovere la stipula di contratti di coltivazione o fornitura compatibili con il Contratto-tipo di cui all'articolo 7 tra produttore e collettore, prevedendo espressamente in essi, oltre all'assunzione dei rispettivi obblighi previsti dal D.Lgs. 27 Maggio 2005 n. 102 e del presente Contratto, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione delle quantità.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

c) Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi e tutela ambientale.

Il prodotto dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di Prodotti ad uso energetico, essere sano, leale, mercantile, nonché dovrà essere prodotto e gestito nel rispetto dell'ambiente.

Le parti si impegnano ad aderire al sistema di tracciabilità previsto dal D.M. 2 Marzo 2010 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

I prodotti verranno trattati secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i prodotti a maggior contenuto energetico.

d) Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attivate nell'ambito del presente Contratto, potranno essere effettuate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti cofinanziate e/o da Autorità Pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con adeguato valore del Prodotto.

Potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del Contratto progetti cofinanziati orientati a valutare nuove formule di valorizzazione dei Prodotti aventi carattere di iniziative pilota.

Tenuto conto della maggiore ampiezza della domanda rispetto all'offerta attuale e futura, il presente Contratto ha la finalità di ridurre tale differenziale e di adeguare l'offerta al fabbisogno di biocombustibili favorendo una maggiore disponibilità di Prodotto locale

Articolo 5 – Campo di applicazione

Il presente contratto si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Nel rispetto del principio di libera circolazione di merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, l'eventuale estensione ad altri soggetti dell'applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità alla normativa nazionale vigente.

Articolo 6 – Durata

Il presente contratto avrà durata fino al 31/12/2025, salvo proroga da definire di comune accordo tra le parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi, previsti nell'ambito degli specifici contratti di fornitura, per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 7 – Contratto tipo

In esecuzione del presente contratto, le Parti stipuleranno idonei contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del presente contratto. Tali contratti potranno essere sottoscritti dalle parti o da società da esse indicate ed in ogni caso dai loro corrispettivi di volta in volta aventi causa.

Il contratto-tipo deve espressamente rispettare i vincoli del presente Contratto e quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 102/2005.

Articolo 8 - Obblighi delle Parti

Le parti si impegnano al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'art 12 e 13 del D. Lgs. 27 Maggio 2005 n. 102 e dalla normativa vigente.

Dovranno inoltre essere rispettate dalle Parti le procedure per la tracciabilità del materiale come disposto dal D.M. 2 Marzo 2010 e s.m.i.

Articolo 9 – Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti di fornitura tra le parti, tale prezzo dovrà tenere conto sia della tipologia di materiale, dei costi di produzione e logistici relativi alle forniture franco impianto di trasformazione, sia del valore di mercato ove presente e saranno relazionati ai parametri energetici del prodotto e del suo contenuto in acqua e ceneri.

Articolo 10 – Determinazione dei contributi

Tutte le parti possono prevedere, esclusivamente di comune accordo, la corresponsione di contributi per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissando l'entità e la modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le parti.

Articolo 11 - Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezione).

Articolo 12 – Modificazioni e/o integrazioni

Tutte le modificazioni e/o integrazioni, al presente contratto, anche a seguito del necessario recepimento di modifiche del quadro normativo di riferimento, dovranno essere concordate e approvate per iscritto tra le Parti.

Articolo 13 – Recesso, cessione in azienda, violazione degli obblighi e privilegio

In caso di recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio si applica l'articolo 12 del D.Lgs 102/2005.

Articolo 14 – Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo i principi di correttezza, licealità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti eventualmente si avvarranno;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiranno servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- gli eventuali consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le parti.

Tutte le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003

Articolo 15 – Arbitrato

Tutte le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna Parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, comma 1, codice di procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo su istanza di una delle due parti.

L'arbitrato si svolgerà ad Ancona

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Articolo 16 – Comunicazioni al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

Il presente Contratto quadro è depositato a cura delle Parti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale.

Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto si intende efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, li 05.11.2018

12/16

C&T alcool S.r.l.
C&T ALCOOL srl
Via S. Totti, 3
60131 ANCONA
P. IVA 02341510424

Cip Adriatica S.r.l.
CIP ADRIATICA s.r.l.
Via Piane Tronto, 10
Tele Fax 0861.89142 (899273)
62010 CONTROGUERRA (TE)
Partita Iva: 00340750447

Eco Legnami S.r.l.

Evangelista Andrea

G.I.T. S.r.l.


Green Energy Revolution S.r.l.

Il Pizzone S.r.l.

14 - Pizzone
S.R.L.



M.S.T. S.r.l.



San Michele di Pepe Gianluca




Soluzioni Ambientali Mar.an S.r.l.

SOLUZIONI AMBIENTALI

MAR.AN S.r.l

Legale Rappresentante

Angelo Marra


Pastorino S.r.l.

PASTORINO s.r.l.

Via Roma, 18/11 - 17043 CARCARE (SV)

P.I. 01639780095 - R.E.A. 464328


Wood Trans S.r.l.

WOOD TRANS S.R.L.

Via Colombo, 10

81030 Casapessina (Ce)

C.F. e P. IVA 03720510613



Sider Forest & Legnami S.r.l.

 **SIDER FOREST
& LEGNAMI** s.r.l.
Via R. Amundsen - Repole (CS)
P.zza Moro, Giuseppe Arpici, 15 - Brescia
P.IVA 02725330802

Bio.sca.v S.r.l.


BIO.SCA.V. s.r.l.
SEDE LEGALE: via Cefalù, 2
20151 Milano (MI)
SEDE OP: SP 259 III Tratto
81034 - MONDRAGONE (CE)
P.IVA 06243111218

3L Legnami S.r.l.


3L Legnami s.r.l.
Via Carmella, n. 54
89012 DELIANNO CVA R.C.
ISCR. ALBO RC 0154519/B
P.IVA 02192490809

S.A.E. S.r.l.


S.A.E. S.r.l.
Via Sandro Totti, 3
60131 ANCONA
C.F. 02352120428

Valsinello Energie Rinnovabili S.r.l.


RINNOVABILI s.r.l.
Strada Prov. n. 187 - Contrada Terzi snc
Zona Industriale - 66050 MONTEODORISIO (CHIETI)
P.IVA 02621830690

**ALLEGATO 1
CONTRATTO-TIPO**

**Stabilito in esecuzione del Contratto Quadro sottoscritto in data 01/10/2018 tra
Valsinello Energie Rinnovabili S.r.l. S.A.E. S.r.l. e altri operatori della filiera
agroenergetica**

Venditore – Produttore:.....

Acquirente - Collettore:.....

Trasformatore:

Prodotto:.....

Durata del contratto:.....

Condizioni di fornitura del prodotto:.....

Quantità e qualità del prodotto:

Prezzo e modalità di pagamento:.....

Tracciabilità:.....

Dichiarazione di conformità al contratto quadro e applicabilità dello stesso ad ulteriori
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 102/2005:.....

Luogo e data

Firma venditore

Firma Acquirente